



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Ord. N. 52 del 26-10-2012

ORDINANZA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DELLA STRADA ARGINALE SIRINA

IL SINDACO

Premesso che la strada arginale Sirina è da sempre stata percorso carrabile e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, a servizio dei cittadini abitanti nella zona, e che rimane ancora oggi l'unica via di accesso alle numerose abitazioni esistenti in loco ed alle frazioni ricadenti nei comuni di Taormina e Castelmola.

Dato atto che:

- l'Ing. Capo del Genio Civile di Messina, con nota prot. 66097 del 20.02.2012, ha diffidato questo ente "alla totale dismissione di qualsiasi tipo di pavimentazione ricadente all'interno degli alvei torrentizi, nonché guard-rail, segnaletica orizzontale e verticale, cassonetti rifiuti e qualsiasi altro elemento di superficie che possa indurre chiunque a ritenere di transitare su una regolare viabilità urbana o extra urbana";
- a seguito della predetta nota è stato effettuato sopralluogo congiunto alla presenza di tecnici comunali e del Genio Civile, al fine di trovare una soluzione che potesse soddisfare le esigenze dei cittadini e salvaguardare la loro incolumità.
- Con nota prot. n. 13234 del 26.06.2012, questo ente ha rappresentato all'Ing. Capo del Genio Civile l'impossibilità di smantellare la strada in questione, in quanto unica via di accesso ad un intero quartiere di oltre 500 abitanti, evidenziando anche le potenziali problematiche di ordine pubblico determinate dalla chiusura della strada, tenuto conto dell'allarme sociale ingeneratosi tra i cittadini residenti;
- Con successiva nota prot. 0253037 del 05.07.2012 l'Ing. Capo del Genio Civile di Messina, nel prendere atto che la strada in parola rappresenta l'"*unica via di accesso per un intero quartiere*", ha assegnato un tempo massimo di 10 giorni per procedere "*alla elaborazione di una proposta progettuale in ossequio alle previsioni del Piano Regolatore in adozione al fine della eliminazione della pregiudizievole viabilità in alveo*" ed ha invitato, inoltre, a valutare la possibilità di coinvolgere il limitrofo Comune di Taormina;

Vista la nota a firma del Comitato di Volontariato per la Salvaguardia del Territorio "Rinascita del Sirina", prot.16351 del 16.08.2012 con la quale i cittadini residenti nella c.da Ciminello -

Ortogrande hanno rappresentato la loro preoccupazione di essere privati dell'unica possibilità di accesso alle loro abitazioni;

Considerato che la realizzazione di un percorso di viabilità alternativa non può avvenire in tempi brevi, tenuto conto della necessità di procedere alla progettazione dell'opera, al reperimento delle necessarie ed ingenti risorse finanziarie ed alla successiva esecuzione dei lavori, tenuto conto, altresì della opportunità di coinvolgere il limitrofo Comune di Taormina;

Ritenuto tuttavia opportuno, nelle more dell'attuazione della realizzazione della predetta viabilità alternativa - attesa all'evidenziata impossibilità di procedere alla immediata chiusura in via definitiva della strada esistente -, adottare comunque ogni iniziativa utile a ridurre il più possibile i rischi per la pubblica e privata incolumità, derivanti dall'uso della strada in parola, disponendo:

- 1) il divieto assoluto di sosta permanente all'interno della strada arginale e il divieto di installarvi o allocarvi qualunque manufatto mobile o immobile (ad es. cassonetti, fioriere, ecc.) che possa essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- 2) l'interdizione assoluta della circolazione carrabile e pedonale in caso di allerta meteo comunicata in via ufficiale dalla Prefettura e dalla Protezione Civile Regionale;
- 3) la collocazione di idonea segnaletica e, in caso di chiusura della strada per allerta meteo, l'apposizione di idonei dispositivi di blocco;
- 4) a cura dell'Ufficio di protezione civile comunale, l'attivazione del servizio telefonico alert sistem per una più efficace e tempestiva comunicazione, ai cittadini residenti nella zona, della chiusura della strada in caso di allerta meteo e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'avviso di chiusura.

Visto l'art. 15 della legge n. 225 del 24.02.1992;

Visto l'art. 54 del d.lgs. 267/00;

Visto l'O.R.EE.LL. vigenti nella Regione Sicilia;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- Il divieto assoluto di sosta permanente all'interno della strada arginale esistente nell'alveo del Torrente Sirina e il divieto di installare o allocare qualunque manufatto mobile o immobile (ad es. cassonetti, fioriere, ecc.) che possa essere di ostacolo al deflusso delle acque.
- L'interdizione assoluta della circolazione carrabile e pedonale nella predetta strada in caso di allerta meteo comunicata in via ufficiale dalla Prefettura o dalla Protezione civile Regionale.
- La collocazione di idonea segnaletica e, in caso di chiusura della strada per allerta meteo, l'apposizione di idonei dispositivi di blocco.
- A cura dell'Ufficio di protezione civile comunale, l'attivazione del servizio telefonico alert sistem per una più efficace e tempestiva comunicazione, ai cittadini residenti nella zona, della chiusura della strada in caso di allerta meteo e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'avviso di chiusura.

DISPONE

1) Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- A S.E. il Prefetto di Messina;
- Al Genio Civile di Messina;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Comune di Taormina;
- Al Comune di Castelmola;
- Al Comando di Polizia Municipale di Giardini Naxos;
- All'Ufficio Tecnico Comunale di Giardini Naxos;
- All'Ufficio Protezione Civile di Giardini Naxos.

2) I VV.UU., l'UTC e l'Ufficio di Protezione Civile dell'ente sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, dell'esecuzione della presente ordinanza;

3) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line per 30 giorni.

4) La presente ordinanza revoca e sostituisce ogni altro provvedimento emesso in precedenza inerente l'utilizzo della strada arginale in parola.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. Sicilia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale, li 26.10.2012



(Pancrazio Ilo Carco)